



Diritto & Fisco



Nella bozza di decreto sul rientro dei capitali la disciplina del reato di autoriciclaggio

Paletti penali sulla disclosure

Resta la punibilità per i conti occulti e le fatture false

DI VINCENZO
JOSÉ CAVALLARO

Escusione della punibilità per i delitti di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e dichiarazione omessa sia con riferimento alla pre-costituzione della provvista estera, sia con riferimento ai redditi prodotti su tali attivi. Nessuna esclusione della punibilità in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ma solo una attenuante speciale che prevede la riduzione della pena fino alla metà. Se la provvista estera è stata pre-costituita tramite l'utilizzo di un conto "non dichiarato" riferibile all'impresa, nessuna esclusione della punibilità ma solo una attenuante vista la frode insita in una tale condotta. La bozza di decreto legge sulla voluntary disclosure che dovrebbe essere già oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, contiene le attese coperture penali per i contribuenti che decideranno di avvalersi della procedura di "collaborazione volontaria" en-

tro il 30 settembre 2015.

La procedura si basa sulla "confessione stragiudiziale" resa dal contribuente all'Amministrazione Finanziaria in ordine alla detenzione di investimenti ed attività finanziarie estere in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Oggetto della confessione anche le informazioni relative ai redditi sottratti a tassazione che sono alla base della pre-costituzione della provvista estera. Il contribuente dovrà fornire tutti i documenti (come gli estratti conto) per permettere all'amministrazione finanziaria la ricostruzione analitica dei redditi che si sono generati sugli attivi detenuti all'estero (es. interessi e capital gains). La procedura sarà dunque una procedura analitica ed il ruolo del professionista chiamato ad assistere il contribuente sarà essenziale per agevolare l'attività di ricostruzione dei redditi che sono stati alla base della pre-costituzione della provvista estera nonché dei redditi generatisi, anno per anno, sulla provvista estera non dichiarata.

Di particolare rilievo l'introduzione di un reato ad hoc per

il contribuente (ed eventualmente per il professionista a titolo di concorso) che esibisce documenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria ovvero fornisce dati e documenti non rispondenti al vero, condotta questa che sarà punita con una pena particolarmente pesante: da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni.

Completa il pacchetto la modifica della norma incrimnatrice del riciclaggio (art. 648 bis del codice penale): sarà perseguibile l'auto-riciclaggio, la condotta cioè di colui che avendo concorso nel delitto presupposto (es. la frode fiscale), trasferisce il provento del delitto in modo che ne sia ostacolata la sua provenienza delittuosa. L'introduzione dell'auto-riciclaggio renderà sanzionabili penalmente tutti coloro che trasferiscono in modo da ostacolarne la provenienza il provento di evasioni fiscali rilevanti da un punto di vista penale di cui sono soggetti attivi o concorrenti anche se tali delitti presupposto non sono più perseguibili penalmente perché colpiti da prescrizione.

Se hai portato i soldi fuori sei un morto che cammina

Gli ultimi accordi stipulati dall'Italia

Stato	Tipologia	Data di firma
Bermuda	TIEA	23/04/2012
Cayman Islands	TIEA	03/12/2012
Cook Islands	TIEA	17/05/2011
Gibilterra	TIEA	02/10/2012
Guernsey	TIEA	05/09/2012
Jersey	TIEA	13/05/2012
Hong Kong	DTC	14/01/2013
Mauritius	DTC	09/03/1990
Panama	DTC	30/12/2010
San Marino	DTC	21/03/2002
Singapore	DTC	29/01/1977

Tiea = Tax information exchange agreement
Dtc = Double tax convention

Se hai portato i soldi all'estero senza averli regolarmente dichiarati sei un morto che cammina. Nel senso che, puoi starne certo, prima o poi verranno a prenderti. E questa l'estrema sintesi dell'intervento di Alessandro Dragonetti, al convegno organizzato ieri a Milano dallo studio Bernoni Grant Thornton. Oggetto del dibattito, la voluntary disclosure, e la convenienza o meno per i contribuenti italiani di aderire a questa che potrebbe essere l'ultima forma di emersione agevolata. Non un condono. Ma semplicemente la possibilità di pagare tutte le imposte dovute, con un minimo di sanzioni, prima dell'entrata in vigore della norma sull'autoriciclaggio (dovrebbe essere varata oggi o in uno dei prossimi consigli dei ministri), che renderà tutto molto più difficile. E costoso. Non che adesso la voluntary disclosure sia una passeggiata. Al contrario è un percorso estremamente complesso, cosparsa di insidie e di trabocchetti, costoso. Impossibile dire a priori quanto, ma in alcuni casi il fisco si porterà a casa più della metà del capitale in via di emersione. Con aspetti delicatissimi che coinvolgono la responsabilità del professionista, che può essere costretto, per esempio, a denunciare il collega che ha consigliato le operazioni di esportazione o di esteroinvestimento (come si spiega bene nell'articolo pubblicato qui a fianco). Eppure chi deciderà di non aderire potrebbe trovarsi nella scomoda posizione del morto che cammina. Perché a partire dal G20 dell'aprile 2009 gli stati più importanti, Usa e Gb in testa, hanno deciso di chiudere i paradisi fiscali. E da allora è stata un'escalation di accordi, a tutti i livelli, che ha già prodotto risultati impensabili fino a pochi anni fa. E tra due o tre anni, tra i paesi più importanti sarà già operativo uno scambio automatico di informazioni fiscali e finanziarie capace di realizzare un vero e proprio grande fratello a livello internazionale cui sarà praticamente impossibile sfuggire. L'Italia sta facendo la sua parte, come dimostra la tabella con alcune delle convenzioni stipulate di recente con i paesi (ormai ex) paradisi fiscali. Ecco perché la voluntary disclosure, per quanto costosa e pericolosa, potrebbe essere l'ultima chance per evitare di sentirsi, tra qualche anno, il classico dead man walking.

E fa capolino il rischio delazione

Voluntary disclosure a rischio delazione: il contribuente che decide di aderire alla nuova procedura di regolarizzazione dei capitali esteri sarebbe obbligato a segnalare anche tutti i soggetti che, in qualsiasi modo, possono aver contribuito con lui alla distrazione dei capitali. E' questa una delle (diverse) criticità che pare emergere dall'esame delle bozze relative alla modulistica per l'ammissione alla procedura di rientro dei capitali detenuti fuori del territorio nazionale, anticipate ieri su ItaliaOggi. Il dl oggi all'esame del governo dovrebbe fornire tutta una serie di indicazioni agli operatori sui pro e contro della voluntary disclosure. Il punto di partenza per una compiuta analisi dei pro e dei contro della voluntary disclosure non può non rinvenirsi nel mutato contesto internazionale, nell'ambito della lotta all'evasione, che ha portato ad un evidente rafforzamento degli strumenti in mano alle Autorità fiscali dei singoli Stati (siveda box a fianco). Sembra fuori di dubbio che la presentazione del "modello di adesione" avvenga in una fase già avanzata della procedura dove il soggetto interessato perde qualsiasi tipo di anonimato e comunica al Fisco la propria intenzione di aderire al programma di emersione volontaria. Il tutto preceduto da un approfondito confronto (che dovrà garantire necessariamente l'anonimato) tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria. Sempre in

tema di anonimato, la bozza di "modello di adesione" evidenzia l'obbligo di indicare nel dettaglio eventuali "controparti" che hanno, in qualsiasi modo, contribuito alla creazione, al mantenimento e all'occultamento dei capitali all'estero con le facilmente immaginabili conseguenze in termini di possibili accertamenti (tributari, ma anche penali) in capo a questi soggetti (non vanno peraltro dimenticate le conseguenze che potrebbero derivare dalla presentazione di una mendace richiesta di ammissione alla procedura). Necessari chiarimenti dovranno essere forniti in relazione alle modalità operative per la determinazione di quello che nel "modello di adesione" è indicato come "Reddito Rilevante". Non è, infatti, ad oggi chiaro quale possa essere l'atteggiamento dell'Erario in relazione, ad esempio, alla presunzione di redditività di cui al dl n. 78/2009, oppure alla scelta delle modalità di determinazione del reddito imponibile. Così come non appare di facile interpretazione la richiesta di indicazione del titolare effettivo (definizione ripresa tout court dalla normativa antiriciclaggio) delle attività estere detenute dal soggetto richiedente, in violazione delle disposizioni relative al quadro RW, e di quei soggetti che presentano un "Collegamento Rilevante" con le attività estere sempre ai fini del monitoraggio fiscale.

Stefano Loconte